



DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale
UDINE

ELEZIONE DIRETTA
DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
E DEL CONSIGLIO REGIONALE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL VERBALE

DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Composizione e riunioni dell'Ufficio elettorale di sezione

RIUNIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE

Nella prima parte indicare l'anno, il giorno, il mese, l'ora e il luogo della riunione.

Specificare, barrando la relativa casella, se il Presidente dell'Ufficio è stato nominato dal Presidente della Corte d'appello oppure se è stato incaricato dal Sindaco in sostituzione del Presidente regolarmente nominato e poi impossibilitato ad intervenire.

Indicare in stampatello il nome e cognome degli scrutatori.

Nella seconda parte indicare, per ogni ulteriore giornata di riunione dell'Ufficio (domenica e lunedì), il giorno e l'ora della riunione nonché il nominativo degli eventuali componenti assenti e dei loro sostituti.

Barrare le caselle relative alla verifica, effettuata dal Presidente ad ogni riunione successiva dell'Ufficio, dell'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala della votazione.



L'Ufficio è composto, oltre che dal Presidente e dal segretario, da 3 scrutatori. Nelle sezioni con luoghi di cura fino a 100 posti letto e in quelle che devono raccogliere il voto domiciliare è previsto uno scrutatore in più.

INTERVENTO DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA

Compilare l'elenco dei rappresentanti di lista accreditati presso l'Ufficio, indicando la denominazione della lista e il cognome e nome del rispettivo rappresentante effettivo e di quello supplente, sulla base delle designazioni trasmesse dalla segreteria del comune o presentate direttamente presso l'Ufficio. Se gli spazi del verbale non sono sufficienti, possono essere aggiunti fogli autenticati con il bollo della sezione e le firme dei componenti dell'Ufficio.

Specificare, barrando la relativa casella, l'effettiva presenza dei singoli rappresentanti, effettivi o supplenti, nelle diverse giornate di riunione dell'Ufficio.

Si consiglia, per comodità, di seguire l'ordine secondo il quale le liste sono riportate nel manifesto delle candidature.



Le designazioni dei rappresentanti di lista possono essere presentate direttamente al Presidente dell'Ufficio sino all'inizio della votazione.

Operazioni preliminari alla votazione (Sabato)

1. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE

Indicare e quindi sommare il numero degli elettori appartenenti alle seguenti categorie:

- a) elettori iscritti nelle liste della sezione;
- b) elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione compresi nella circoscrizione della sezione;
- c) elettori, non iscritti nelle liste elettorali della sezione, ammessi al voto presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

Il dato concernente il numero degli elettori di cui alle lettere *b)* e *c)* si ricava dagli elenchi trasmessi dal sindaco.

 Dato che la presenza di elettori appartenenti alle ultime due categorie è eventuale, nella maggior parte dei casi il numero di elettori assegnati coinciderà con quello risultante dalle liste elettorali della sezione.


Nel caso di elettore della sezione che vota presso il luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della stessa (il nominativo dell'elettore in questo caso compare sia nelle liste elettorali della sezione, sia negli elenchi consegnati dal sindaco), l'Ufficio deve annotare la circostanza nelle liste della sezione e autenticare quindi una sola scheda considerando l'elettore quale degente o detenuto.

L'accertamento del numero di elettori assegnati alla sezione riveste particolare importanza non solo in quanto l'Ufficio deve autenticare un numero di schede corrispondente, ma anche perché con riferimento a tale numero dovrà essere accertata, al termine della votazione, la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

2. — AUTENTICAZIONE DELLE SCHEDE DI VOTAZIONE

Riportare negli appositi spazi il numero del bollo della sezione e il numero delle schede autenticate. Quest'ultimo deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (paragrafo **1.**).

L'autenticazione consiste nell'apporre sulla parte esterna della scheda di votazione il bollo della sezione.

 È opportuno conservare le schede non autenticate in una busta diversa da quelle della Serie R (ad esempio una qualsiasi busta fornita dal comune), in quanto la busta con le schede non autenticate è destinata ad essere chiusa ed aperta più volte nel corso delle operazioni.

3. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni compiute dall'Ufficio il sabato. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

4. — ADEMPIMENTI FINALI DEL SABATO

Riportare negli appositi spazi l'ora di convocazione per la mattina della domenica (deve essere un'ora tale da consentire l'inizio della votazione alle ore 07.00) e l'ora di chiusura della riunione del sabato. Seguono le firme dei componenti dell'Ufficio e dei rappresentanti di lista che ne hanno fatto richiesta.



Nel paragrafo viene dato atto delle operazioni materiali concernenti la sigillatura dell'urna e la chiusura della sala. L'urna viene sigillata con strisce di carta timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore. Allo stesso modo si procede per chiudere le aperture della sala.

Votazione (Domenica)

5. — OPERAZIONI DI VOTAZIONE

Viene dato atto dell'apertura delle operazioni di voto alle ore 07.00 e della loro chiusura alle ore 23.00.

Compilare l'apposito riquadro nel caso in cui alle ore 23.00 siano presenti nei locali dell'Ufficio elettori che non hanno votato.

Compilare eventualmente la parte relativa ai reclami e alle proteste, per la quale si rinvia a quanto già detto al paragrafo 3..

Casi particolari verificatisi nel corso della votazione

6. — VOTO ASSISTITO

Per "*voto assistito*" si intende il voto espresso con l'assistenza di un accompagnatore.

L'accompagnatore è scelto liberamente e deve essere un elettore iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Sono ammessi al voto assistito gli elettori affetti da infermità che pregiudicano la capacità visiva, di movimento o di uso delle mani (ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità) e che impediscono la materiale espressione del voto per l'impossibilità di distinguere i contenuti della scheda o di manifestare la scelta o, infine, di compiere le operazioni di chiusura della scheda. Qualora l'impedimento fisico non sia evidente, tali elettori devono presentarsi al seggio:

- a) con la tessera elettorale in cui è riportata l'annotazione permanente del diritto al voto assistito (sigla AVD). In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il cognome e nome dell'elettore e dell'accompagnatore e, nella colonna di destra, il numero della tessera elettorale dell'elettore;
- b) con il libretto nominativo di pensione di invalidità civile che veniva rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale – I.N.P.S. (e, in precedenza, dal Ministero dell'Interno) ai sensi dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, all'interno del quale è riportato uno dei codici attestanti la cecità assoluta;
- c) con un certificato rilasciato dal funzionario medico designato dall'Azienda per i servizi sanitari. Il certificato attesta che l'infermità impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. In questo caso, indicare, nella colonna di sinistra della tabella, il cognome e nome dell'elettore, dell'accompagnatore e del medico che ha rilasciato il certificato e, nella colonna di destra, in modo sintetico, il motivo dell'assistenza. Il certificato medico viene allegato al verbale.

Il Presidente annota sulla tessera elettorale dell'accompagnatore l'assolvimento della funzione di accompagnatore. Nessuno può esercitare tale funzione per più di un elettore portatore di handicap.



Non è consentito il voto assistito per infermità riguardanti la sfera psichica.

7. — ELETTORI CHE HANNO VOTATO NELLA SEZIONE PUR NON ESSENDO ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DELLA STESSA

Indicare nella colonna di sinistra della tabella il cognome e nome dell'elettore, non assegnato alla sezione, che vota nella stessa:


- a) in base ad una sentenza della Corte d'Appello o della Corte di Cassazione che lo dichiara elettore del comune, oppure in base ad attestazione di ammissione al voto rilasciata dal sindaco ai sensi dell'articolo 32 - bis del d.P.R. 223/1967 (riacquisto del diritto elettorale. Si tratta quindi di un caso diverso rispetto a quello dell'elettore, già iscritto nelle liste della sezione, al quale il sindaco, non avendo potuto rilasciare, sostituire o rinnovare subito la tessera elettorale, ha consegnato un attestato sostitutivo della tessera). In questi casi l'elettore esibisce, in luogo della tessera elettorale, copia della sentenza

o dell'attestazione, che viene allegata al verbale. Il Presidente appone sulla sentenza o sull'attestazione l'indicazione "Ha votato", la propria firma, la data e il bollo della sezione, così da impedire che l'elettore sia ammesso a votare in altra sezione;

- b) in quanto componente dell'Ufficio di sezione, rappresentante di lista, ufficiale o agente della forza pubblica in servizio presso la sezione, purché iscritto nelle liste elettorali di un comune della Regione;
- c) in quanto non deambulante. Le vigenti disposizioni consentono all'elettore non deambulante iscritto in una sezione ubicata in edifici non accessibili mediante sedia a ruote di votare in una diversa sezione elettorale del comune, priva di barriere architettoniche. Il caso non riguarda quindi l'elettore non deambulante che vota nella stessa sezione elettorale nelle cui liste è iscritto. L'elettore non deambulante deve esibire, oltre alla tessera elettorale, un'attestazione medica rilasciata anche in precedenza per altri scopi o copia autentica della patente di guida speciale. In ogni caso, dalla documentazione esibita, che viene allegata al verbale, deve risultare l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.

Nella colonna di destra della tabella indicare il titolo (sentenza, attestazione del sindaco, scrutatore, rappresentante di lista, non deambulante, ecc.) in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione. Per gli elettori ammessi a votare in base a sentenza o attestazione del sindaco, indicare anche gli estremi della sentenza o dell'attestazione (numero e data della sentenza oppure numero di protocollo e data dell'attestazione).

L'elettore è aggiunto in calce alle liste della sezione.


 L'ultima parte del paragrafo si riferisce alle modalità per la consegna della scheda. Trattandosi di elettori non compresi nelle liste elettorali della sezione e che quindi si aggiungono a quelli assegnati alla sezione (il cui numero è stato accertato al paragrafo 1.), l'Ufficio preleva una scheda dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate e, dopo averla autenticata, la consegna all'elettore.

7 BIS. — MILITARI E NAVIGANTI

Indicare nella colonna di sinistra della tabella il cognome e nome dell'elettore, non assegnato alla sezione, che vota nella stessa in quanto militare delle Forze armate, appartenente a corpi organizzati militarmente per il servizio dello Stato, alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco oppure navigante (marittimo o aviatore) che si trovi nel comune per motivi di servizio o di imbarco, sempre che lo stesso sia elettore di un comune della Regione.

Nella colonna di destra della tabella indicare il titolo (militare, specificando il corpo di appartenenza, o navigante) in virtù del quale l'elettore è stato ammesso a votare nella sezione.

L'elettore è iscritto in apposita lista elettorale aggiunta, da allegare alla lista elettorale della sezione.

 L'ultima parte del paragrafo si riferisce alle modalità per la consegna della scheda. Trattandosi di elettori non compresi nelle liste elettorali della sezione e che quindi si aggiungono a quelli assegnati alla sezione (il cui numero è stato accertato al paragrafo 1.), l'Ufficio preleva una scheda dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate e, dopo averla autenticata, la consegna all'elettore.

8. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA DETERIORATA

Quando l'elettore si accorge che la scheda che gli è stata consegnata è deteriorata, oppure egli stesso la deteriora, può restituire la scheda deteriorata e chiederne in sostituzione una nuova. Indicare quindi nella tabella il cognome e nome dell'elettore che restituisce la scheda deteriorata.

Il Presidente appone sulla scheda restituita l'indicazione «*Scheda deteriorata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore, la inserisce nella *Busta 5/a-R* e consegna all'elettore una nuova scheda.



Può essere considerata scheda deteriorata anche quella votata da un elettore il quale, prima di riconsegnarla al Presidente, si accorge di aver votato in modo diverso da come avrebbe voluto.

La nuova scheda da consegnare all'elettore viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.

9. — ELETTORI ALLONTANATI DALLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore allontanato dalla cabina perchè ha indugiato artificialmente nell'espressione del voto o non ha risposto all'invito di restituire la scheda votata.

L'elettore deve restituire la scheda non votata; il Presidente appone sopra la scheda restituita l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/a-R*.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

Nella parte finale del paragrafo indicare: *a)* il numero totale degli elettori allontanati dalla cabina; *b)* il numero degli elettori allontanati e poi riammessi al voto; *c)* il numero degli elettori allontanati e non riammessi al voto, e che quindi non hanno votato.



Perché l'ipotesi si concretizzi, il ritardo nell'espressione del voto deve essere intenzionale, ossia provocato scientemente dall'elettore con l'intento di rallentare le operazioni di voto. Spetta naturalmente al Presidente decidere se il comportamento dell'elettore integra gli estremi previsti dalla legge.

L'elettore allontanato dalla cabina può, a discrezione del Presidente, essere riammesso al voto (lettera *b*); in questo caso gli viene consegnata una nuova scheda che viene appositamente autenticata dopo essere stata prelevata dalla busta nella quale sono conservate le schede non autenticate.

Prestare particolare attenzione al dato da riportare alla lettera *c*), relativo ad elettori che pur avendo ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna essendo stati allontanati dalla cabina senza essere poi riammessi al voto. Il dato tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

10. — ELETTORI CHE NON HANNO VOTATO NELLA CABINA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che non ha votato nella cabina.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore che non ha votato nella cabina non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita dall'elettore il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/a-R*.

 Al caso dell'elettore che non vota nella cabina devono ricondursi anche i casi:

- dell'elettore che viene colto all'interno della cabina nell'atto di fotografare o registrare immagini del proprio voto;
- dell'elettore che si rifiuta di ritirare la scheda o che, dopo averla ricevuta, non entra in cabina e la restituisce senza esprimere il voto.


Il numero totale di elettori che hanno ricevuto la scheda ma non hanno votato nella cabina tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

11. — ELETTORI CHE HANNO RESTITUITO LA SCHEDA NON AUTENTICATA

Indicare nella tabella il cognome e nome dell'elettore che ha restituito la scheda non autenticata.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore.

L'elettore non è riammesso al voto. Sulla scheda restituita non autenticata il Presidente appone l'indicazione «*Scheda annullata*», con la propria firma e quella di uno scrutatore e la inserisce nella *Busta 5/a-R*.

 Il numero totale di elettori che pur avendo ricevuto una scheda autenticata ne hanno restituito una non autenticata tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).


12. — ELETTORI CHE NON HANNO RESTITUITO LA SCHEDA O LA MATITA

Indicare nelle rispettive tabelle il cognome e nome dell'elettore che non ha restituito la scheda o la matita.

Della circostanza viene presa nota nelle liste di sezione accanto al nome dell'elettore, il quale deve essere segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista.

L'elettore che non ha restituito la scheda non è riammesso al voto.

Anche l'elettore che restituisce la matita deve essere segnalato ai fini dell'applicazione della sanzione prevista.

 Il numero totale di elettori che non hanno restituito la scheda (lett. a) tornerà utile quando l'Ufficio dovrà accertare la corrispondenza tra il numero delle schede autenticate ma non utilizzate per la votazione con il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato (paragrafo **14.**).

Operazioni di riscontro dopo la votazione (Domenica)



Queste operazioni, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, vengono svolte di seguito per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni regionali.

13. — ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

Accertare il numero degli elettori che hanno votato nella sezione, riportando nella tabella e sommando:

- a) i votanti iscritti nelle liste della sezione. Il dato si ricava dalle liste della sezione;
- b) gli elettori non iscritti nelle liste della sezione che hanno votato nella sezione. Il dato si ricava dal paragrafo **7.** del verbale;
- c) i militari e i naviganti (paragrafo numero **7 BIS.**);
- d) gli elettori degenti o detenuti che hanno votato nel luogo di cura o di detenzione compreso nella circoscrizione della sezione. Il dato si ricava dalle liste aggiunte compilate dagli uffici competenti (Ufficio distaccato o Seggio speciale) all'atto della votazione e dal paragrafo **14. Tabella A** del relativo verbale di raccolta del voto;
- e) gli elettori che hanno votato presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione. Il dato si ricava dal paragrafo **6. lett. a)** del verbale dell'Ufficio distaccato.



L'accertamento viene effettuato utilizzando unicamente le liste elettorali della sezione e le liste aggiunte, non essendo più previsti i registri per l'annotazione delle tessere elettorali dei votanti.

Per elettori che hanno votato si intendono gli elettori la cui scheda è stata inserita nell'urna. Dal conteggio vanno pertanto esclusi gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, come accade nei casi particolari di cui ai paragrafi **9. lett. c)** (*Elettori allontanati dalla cabina e non riammessi al voto*), **10.** (*Elettori che non hanno votato nella cabina*), **11.** (*Elettori che hanno restituito la scheda non autenticata*) e **12.** (*Elettori che non hanno restituito la scheda o la matita*).

14. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE AUTENTICATE MA NON UTILIZZATE PER LA VOTAZIONE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI ASSEGNATI ALLA SEZIONE CHE NON HANNO VOTATO

Il Presidente conta il numero delle schede autenticate e non utilizzate per la votazione, che viene riportato nell'apposito spazio. Tale numero deve corrispondere al numero degli elettori assegnati alla sezione (si tratta delle categorie di elettori considerate al paragrafo **1.**) che non hanno votato.


Quindi, se non si sono verificati casi particolari nel corso della votazione, è sufficiente contare le schede avanzate e il numero degli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato. Invece, se si sono verificati i casi particolari di cui ai paragrafi **9. lett. c)**, **10.**, **11.** e **12. lett. a)** ossia casi di elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'hanno inserita nell'urna, si deve tener conto che, ai fini del presente accertamento, tali elettori vanno considerati come votanti in quanto hanno comunque utilizzato una scheda la quale dunque non è compresa tra le schede avanzate.

Pertanto, per accertare questa corrispondenza:

— sommare

- a) gli elettori iscritti nelle liste della sezione che non hanno votato. Il dato si ricava sottraendo dal numero di elettori iscritti nelle liste della sezione (paragrafo **1.**, lett. a) il numero di quelli che hanno votato (paragrafo **13.**, lett. a);

- b) gli elettori degenti o detenuti assegnati alla sezione che non hanno votato. Il dato, che riguarda soltanto le sezioni nella cui circoscrizione si trovano luoghi di cura o di detenzione, si ricava dal paragrafo **14.** del verbale dell'Ufficio distaccato o del seggio speciale;
 - c) gli elettori ammessi al voto domiciliare assegnati alla sezione che non hanno votato. Il dato si ricava dal paragrafo **6.** lett. *a)* del verbale dell'Ufficio distaccato;
- dal totale così ottenuto, sottrarre:
- d) gli elettori assegnati alla sezione allontanati dalla cabina e non riammessi al voto. Il dato si ricava dal paragrafo **9.**, lett. *c)*;
 - e) gli elettori assegnati alla sezione che non hanno votato nella cabina. Il dato si ricava dal paragrafo **10.**;
 - f) gli elettori assegnati alla sezione che hanno restituito una scheda non autenticata. Il dato si ricava dal paragrafo **11.**;
 - g) gli elettori assegnati alla sezione che hanno ricevuto la scheda ma non l'hanno restituita. Il dato si ricava dal paragrafo **12.**, lett. *a)*.

 Se la sezione comprende luoghi di cura o di detenzione, vanno sottratti anche gli elettori indicati, rispettivamente, ai paragrafi numero **10.**, **11.**, **12.** e **13.** del verbale dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale.

15. — FORMAZIONE E INVIO DELLA BUSTA 3-R E DELLA BUSTA 4-R

Dopo aver ultimato le operazioni di riscontro per tutte le elezioni, l'Ufficio inserisce nella *Busta 3-R* le liste usate per la votazione (liste della sezione, liste aggiunte, elenchi degli elettori ammessi al voto domiciliare).

L'Ufficio inserisce poi nella *Busta 4-R* tutte le schede (autentiche e non autentiche) avanzate alla chiusura della votazione.

Le buste, sigillate, vengono depositate nella segreteria del comune.

Le buste devono uscire dal seggio prima dell'inizio delle operazioni di scrutinio.

La sigillatura consiste nell'apporre sulla chiusura della busta il bollo della sezione e la firma del Presidente e di uno scrutatore.

16. — ADEMPIMENTI FINALI DELLA DOMENICA


L'Ufficio sigilla l'urna contenente le schede votate e rinvia lo scrutinio alle ore 8.00 del giorno successivo.

 La sigillatura dell'urna consiste nel chiudere la fessura della stessa con strisce di carta, timbrate con il bollo della sezione e firmate dal Presidente e da uno scrutatore.

Nell'apposito spazio del paragrafo riportare l'ora di chiusura della riunione della domenica. Seguono le firme dei componenti dell'Ufficio e dei rappresentanti di lista presenti che ne hanno fatto richiesta.

Scrutinio (Lunedì)

(Consultare anche la pubblicazione “L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio”)

 Le operazioni di scrutinio, in caso di contemporaneità con le elezioni comunali, vengono svolte di seguito per ciascun tipo di elezione iniziando dalle elezioni regionali.

17. — INIZIO DELLO SCRUTINIO

Indicare il nominativo dello scrutatore sorteggiato per estrarre le schede dall'urna, dando atto dell'inizio dello scrutinio. Terminato lo scrutinio, i risultati dello stesso, come registrati nelle tabelle di scrutinio (è prevista una sola copia di tabelle per l'elezione del consiglio e una sola copia per l'elezione del sindaco), sono riportati nel paragrafo **18.** e seguenti del verbale.

18. — SCHEDE BIANCHE

Riportare il numero complessivo delle schede bianche. Il dato complessivo delle schede bianche si ricava dalle tabelle di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale (Mod. 7-R), parte finale.

 Sono bianche le schede che non contengono alcun segno, né di voto né di altro tipo.

19. — SCHEDE NULLE

Riportare il numero complessivo delle schede nulle. Il dato complessivo delle schede nulle si ricava dalle tabelle di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale (Mod. 7-R), parte finale.

 I casi in cui la scheda è da considerarsi nulla sono elencati nel verbale.

20. — SCHEDE CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER I CANDIDATI ALLA CARICA DI PRESIDENTE

Riportare il numero complessivo delle schede contenenti voti nulli per le liste e validi per i candidati alla carica di presidente. Il dato complessivo si ricava dalle tabelle di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale (Mod. 7-R), parte finale.

21. — VOTI DI PREFERENZA NULLI

Riportare nella tabella del paragrafo il numero dei voti di preferenza nulli indicando il nome e cognome del candidato alla carica di consigliere, la lista di appartenenza, il numero complessivo di voti di preferenza nulli riferiti allo stesso candidato.

Il dato complessivo dei voti di preferenza nulli per ciascun candidato si ricava dalle tabelle di scrutinio per l'elezione del Consiglio regionale (Mod. 7-R), parte riferita alle singole liste di candidati.

Il voto di preferenza è nullo quando la preferenza è espressa:

- a) in eccedenza rispetto alla prima preferenza;
- b) per un candidato compreso in una lista diversa da quella votata;
- c) numericamente anziché nominativamente;
- d) senza indicare il candidato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

Il paragrafo del verbale riporta soltanto i primi due casi di nullità in quanto, naturalmente, nelle tabelle di scrutinio possono essere registrati esclusivamente i voti di preferenza nulli riferibili ad un determinato candidato. Per quanto riguarda invece gli altri casi di nullità [ossia quelli di cui alle lett. c) e d)], non essendo possibile individuare un determinato candidato neppure sarà possibile effettuare alcuna registrazione del voto nullo. In questi due casi, dunque, il voto di preferenza risulta inefficace, nel senso che dello stesso semplicemente non si tiene conto.

22. — SCHEDE CONTENENTI VOTI CONTESTATI

Durante lo scrutinio possono essere sollevate contestazioni relative al voto per i candidati alla carica di presidente, al voto per le liste e al voto di preferenza. Spetta al Presidente, quando ritiene che la contestazione riguardi un caso effettivamente controverso, decidere se attribuire (voto contestato provvisoriamente attribuito) o non attribuire (voto contestato provvisoriamente non attribuito) il voto. La decisione è adottata sentito il parere obbligatorio ma non vincolante degli scrutatori.

Riportare nelle tabelle del paragrafo il numero delle schede contenenti voti contestati per i candidati alla carica di presidente (Prospetto A), per le liste (Prospetto B) e per i candidati alla carica di consigliere (Prospetto C).

Per ogni tabella indicare il nome e cognome del candidato (tabelle A e C) o la denominazione della lista (tabella B), i motivi della contestazione, il numero dei voti contestati per lo stesso motivo, il numero di voti contestati attribuiti e il numero di voti contestati non attribuiti.

Se gli spazi del verbale non sono sufficienti, possono essere aggiunti fogli autenticati con il bollo della sezione e le firme dei componenti dell'Ufficio. Se la contestazione è presentata in forma scritta, la stessa può essere allegata al verbale.

Nel registrare nelle tabelle di scrutinio i voti contestati si deve tener conto che, per ciascuna scheda, non possono essere registrati due voti contestati riferiti, ad esempio, a due diversi candidati alla carica di presidente o a due diverse liste. Inoltre, quando una scheda contiene un voto contestato e non attribuito, per la registrazione nelle tabelle di scrutinio si tenga presente il seguente prospetto:

Contenuto della scheda	Registrazione nelle tabelle di scrutinio
Voto contestato e non attribuito riferito ad un candidato alla carica di presidente e voto valido per una lista collegata	Anche il voto espresso nella stessa scheda per la lista deve essere considerato contestato e non attribuito
Voto contestato e non attribuito riferito ad una lista senza voto per uno dei candidati alla carica di presidente	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per il candidato presidente collegato con la lista votata
Voto di preferenza contestato e non attribuito senza altri segni di voto nella scheda	Deve essere registrato un voto contestato e non attribuito anche per la lista di appartenenza del candidato consigliere e per il collegato candidato presidente

23. - 24. - 25. — VOTI VALIDI

Riportare nelle tabelle dei paragrafi i voti validi attribuiti a ciascun candidato alla carica di presidente, a ciascuna lista e a ciascun candidato alla carica di consigliere.



È opportuno che nel riportare il nome e cognome dei candidati e la denominazione delle liste venga rispettato l'ordine del manifesto delle candidature e della scheda di votazione. Per quanto riguarda i voti di preferenza, l'Ufficio riporta il nome e cognome dei candidati lista per lista, seguendo l'ordine della loro iscrizione nella lista, come risultante dal manifesto delle candidature.

26. — ACCERTAMENTO DELLA CORRISPONDENZA DEL NUMERO DELLE SCHEDE SCRUTINATE CON IL NUMERO DEGLI ELETTORI CHE HANNO VOTATO

Per accertare la corrispondenza del numero complessivo delle schede scrutinate, ossia delle schede contenute nell'urna, con il numero complessivo degli elettori che hanno votato, come già accertato al paragrafo **13.**, l'Ufficio deve sommare:

- a) le schede bianche (il dato si ricava dal paragrafo **18.**);
- b) le schede nulle (il dato si ricava dal paragrafo **19.**);
- c) le schede contenenti voti contestati e non attribuiti ai candidati alla carica di presidente (il dato si ricava dal paragrafo **22.**, lettera **A**).



Si ricorda che se una scheda contiene un voto contestato e non attribuito per una lista o per un candidato consigliere (e non sono presenti altri segni di voto) deve essere conteggiato un voto contestato e non attribuito anche per il collegato candidato presidente.

- d) le schede contenenti voti validi per i candidati alla carica di presidente (il dato si ricava dal paragrafo **23.**).

La somma risultante deve corrispondere al totale dei votanti, come accertato al paragrafo **13.**



Si ricorda che ad un voto di lista valido deve corrispondere necessariamente un voto valido per un candidato presidente. Pertanto, ai fini di questo accertamento, verranno sommati i voti validi ai candidati presidenti riportati in:

- schede contenenti soltanto voti ai candidati presidenti;
- schede contenenti voti ai candidati presidenti e alle liste;
- schede contenenti soltanto voti alle liste, che si estendono ai candidati presidenti collegati.

27. — PROTESTE E RECLAMI

Riportare le decisioni del Presidente sulle eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di scrutinio. Le contestazioni possono essere presentate in forma scritta, e in questo caso sono allegate al verbale, oppure oralmente, e in questo caso nel paragrafo viene sinteticamente riassunto il contenuto.

28. - 29. — FORMAZIONE DELLE BUSTE E ADEMPIMENTI FINALI

Viene attestata la formazione delle buste, l'ora e il giorno di chiusura delle operazioni e la trasmissione delle buste agli uffici competenti.

Adempimenti connessi con la raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale



I paragrafi dal **30.** al **38.** devono essere compilati soltanto nel caso di sezione con luoghi di cura o di detenzione o con elettori ammessi a votare presso il proprio domicilio compreso nella circoscrizione della sezione.

La compilazione di questi paragrafi, che si riferiscono agli adempimenti che precedono e che seguono la raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, non presenta particolari difficoltà. Infatti, si tratta semplicemente di riportare negli appositi spazi i dati richiesti.

Per quanto riguarda le istruzioni relative alle operazioni di raccolta del voto da parte dell'Ufficio distaccato o del Seggio speciale, si rinvia alla pubblicazione "*L'Ufficio elettorale di sezione e le operazioni di votazione e di scrutinio*".

RIEPILOGO BUSTE SERIE R

BUSTA	CONTENUTO	DESTINAZIONE
BUSTA 1 R	DA USARE LA SERA DEL SABATO per la conservazione del bollo della Sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTA 2 R	DA USARE LA SERA DELLA DOMENICA per la conservazione del bollo della sezione, delle matite copiative e di tutti gli atti e gli stampati occorrenti per le operazioni della Sezione	Per uso interno dell'Ufficio elettorale di sezione
BUSTA 3 R	LISTE DELLA VOTAZIONE	Segreteria del Comune
BUSTA 4 R	SCHEDA AVANZATE ALLA CHIUSURA DELLA VOTAZIONE	Segreteria del Comune
BUSTA 5/a R	SCHEDA DETERIORATE, RICONSEGNATE NON AUTENTICATE, RITIRATE AD ELETTORI PER ARTIFICIOSO INDUGIO NEL VOTO O PERCHÈ NON SI SONO RECATI NELLA CABINA PER ESPRIMERE IL VOTO	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5/b R	SCHEDA BIANCHE, NULLE, SCHEDA CONTENENTI VOTI NULLI PER LE LISTE E VALIDI PER IL PRESIDENTE, SCHEDA CONTENENTI VOTI DI PREFERENZA NULLI, CARTE RELATIVE AI RECLAMI	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5/c R	SCHEDA CONTENENTI VOTI CONTESTATI ATTRIBUITI	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5/d R	SCHEDA CONTENENTI VOTI CONTESTATI NON ATTRIBUITI	Inserita nella Busta 5 R
BUSTA 5 R	VERBALE DELL'UFFICIO ELETTORALE DI SEZIONE E TABELLE DI SCRUTINIO BUSTA 5/a R BUSTA 5/b R BUSTA 5/c R BUSTA 5/d R	All'Ufficio centrale regionale N.B.: inviata, tramite il Comune, insieme alla Busta 6 R
BUSTA 6 R	SCHEDA VALIDE	All'Ufficio centrale regionale N.B.: inviata, tramite il Comune, insieme alla Busta 5 R
BUSTA 7 R	VERBALE DELL'UFFICIO DI SEZIONE da depositare nella Segreteria del Comune	Segreteria del Comune
BUSTA 8 R	MATERIALE DA RICONSEGNARE AL COMUNE bollo della sezione, matite copiative e tutti gli atti, gli stampati e gli oggetti di cancelleria avanzati dopo le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione	Segreteria del Comune